

2/12/2021



21/199/CU01/C14

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE  
“DISCIPLINA DELLO SPORTELLO UNICO DOGANALE E DEI  
CONTROLLI (SUDOCO)”**

**Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

*Punto 1) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l’intesa con le seguenti raccomandazioni:

1. di valutare la possibilità - trattandosi di un modello di Sportello Unico che si fonda sulle stesse modalità di funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive, Sportello Unico dell’Edilizia e Single Digital gateway - di standardizzare le regole tecniche di scambio di informazioni tra i vari sistemi che concorrono al procedimento unico, indipendentemente dal tipo di sportello dal quale viene attivato. Questo consentirebbe, agli enti terzi, di implementare un unico modello di interscambio dati applicando uno standard tecnologico comune consentendo un immediato risparmio di risorse sia temporali che economiche;
2. di prevedere il coinvolgimento anche dei competenti Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari Regionali nella definizione del decreto in questione e nell’applicazione dello stesso e del relativo sistema informativo;
3. di declinare con maggiore dettaglio le modalità di "raccordo" tra il Comitato d’indirizzo della ZES/ZLS e il Comitato Strategico Permanente del SUDOCU. Infatti, sembra non essere previsto alcun raccordo tra il sistema delle ZES/ZLS e le Zone franche doganali, che possono essere individuate al loro interno dalle Regioni, su proposta del Comitato d’indirizzo della ZES e con procedure di controllo a cura della sola Agenzia delle Dogane;
4. di chiarire l’impatto della norma, specificando di quali "infrastrutture" si parla (informatiche?), escludendo opere portuali, aree demaniali o immobili;
5. di chiarire rispetto alla clausola di invarianza finanziaria le criticità connesse, laddove l’art. 12, co. 1, dello schema di decreto, impone alle AdSP di fornire “in caso di necessità e a titolo gratuito infrastrutture adeguate [...], mentre l’art. 15, co. 1, dispone che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le “risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
6. di modificare all’articolo 9 comma 3, lettera g), la parola “Conferenza dei Presidenti delle Regioni” con le parole “Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Roma, 2 dicembre 2021